

Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2016 del 29/02/2016

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento in osservanza alle disposizioni di cui:
 - al Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D.27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni e aggiunte;
 - al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante “ Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
 - al D.P.R. 03/11/2000 n. 396 “Nuovo regolamento di Stato Civile” e ogni successivo richiamo;
 - alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - alla Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004;
 - alla Direttiva Regionale in merito all'applicazione dell'art. 11 della Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004;
 - al Regolamento Regionale n. 4 del 23 maggio 2006,
detta norme volte ad armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere dal Comune di Molinella, nonché da enti e da imprese private, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria. Ai sensi del presente regolamento, per “Comune” si intende l'Amministrazione Comunale di Molinella o il soggetto gestore avente idoneo titolo per la gestione dei servizi cimiteriali nel territorio del Comune di Molinella.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi funebri e cimiteriali sono gestiti nelle forme consentite dall' articolo 113 del D. Lgs. vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Autorizzazioni di Stato Civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'Azienda U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla Legge Regionale n. 130 del 30 marzo 2001, dalla Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 dal Regolamento Comunale di Cremazione in allegato.
5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 4 - Medico necroscopo e identificazione della salma

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 D.P.R. 396/3.11.2000, sull'ordinamento dello stato civile sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda U.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Azienda U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie accreditate la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e ne redige l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.
5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art. 8 e comunque non dopo le trenta ore.
6. L'identificazione della salma è eseguita al momento dell'accertamento del decesso, ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, o della visita necroscopica negli altri casi, oltre che al momento della chiusura del feretro.
7. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 5 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
2. Presa visione della causa di morte valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato la salma, ed assume i provvedimenti necessari.
3. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'Azienda U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. L'Azienda U.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

ART. 6 - Cura del cadavere

1. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
2. I trattamenti di cui al precedente comma possono essere effettuati trascorso il periodo ordinario di osservazione.
3. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

CAPO III – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA MORTE

ART. 7 – Accertamento e certificazione della morte

1. Il medico necroscopo certifica l'accertamento della morte secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 578 e dagli articoli 1 e 2 del D.M. Sanità del 22 agosto 1994 n. 582. L'accertamento effettuato prima delle 15 ore dal decesso deve essere svolto anche mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiografo protratto per non meno di 20 minuti primi.
2. Il cadavere può essere chiuso in cassa dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal successivo articolo del presente regolamento.

3. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
5. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV –PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 8 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifero, ne essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dalla morte.
2. Detto termine non viene osservato per i casi di morte per decapitazione, maciullamento e per accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici. Nei casi di malattia infettivo - diffusiva o di iniziata putrefazione, ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco, su proposta del Responsabile Azienda U.S.L. può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
3. Tale periodo deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

ART. 9 – Precauzioni prima dell'accertamento della morte

1. Prima dell'accertamento della morte il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazione di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva si adottano le misure cautelative necessarie secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

CAPO V – LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 10 – Locale di osservazione

1. Nell'ambito del cimitero di Molinella Nuovo è adibito un apposito locale per il ricevimento e la tenuta in osservazione, ai fini dell'accertamento della morte, delle salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle;
 - b) trasferite a richiesta dei familiari;
 - c) trasferite da case di cura o altri luoghi privati o pubblici qualora non dispongano di un locale idoneo;
 - d) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - e) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 11 – Servizi necroscopici comunali

1. I servizi necroscopici, che comprendono la gestione dei locali di osservazione dei cadaveri e degli obitori nonché l'esercizio delle relative funzioni, sono svolti per il carattere istituzionale esclusivamente dal Comune con i moduli gestionali indicati all'art. 113 D. Lgs 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, salvo i compiti e le funzioni spettanti alla Azienda U.S.L..
2. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
3. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio di polizia mortuaria comunale.
4. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

ART. 12 – Obitorio

1. Il Comune è dotato di un proprio obitorio nel Cimitero Capoluogo per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.
2. L'obitorio deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;

3. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere altresì istituiti dal comune o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolari edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici;
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone portatrici di radioattività oltre i limiti di pericolosità, in ottemperanza al D. Lgs. 17/3/1995 n. 230 deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo.

CAPO VI – TRASPORTO FUNEBRE

Art. 13 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Chi effettui il trasporto di salme e cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed essere appositamente autorizzato.

Art. 14 – Definizione di salma e di cadavere

1. Ai sensi della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”:
 - per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art. 15 - Trasporto di salma

1. Qualora il decesso avviene in abitazioni o in strutture di riposo o di cura non adatte per l'osservazione ovvero per espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, ad esclusione dei casi in cui vi siano impedimenti di natura giudiziaria o di igiene pubblica, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso:
 - depositi di osservazione, obitori comunali aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - servizio mortuario di strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate;
 - strutture per il commiato, di cui all'art. 14 della L.R. 29 luglio 2004, n.19, attrezzate e autorizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
2. Non è consentito il trasporto di salma in luogo diverso da quelli sopra indicati. In questi casi è consentito solo dopo che sia effettuato l'accertamento di morte (seguendo tutte le normative autorizzatorie previste per il trasporto di cadavere) e come feretro: ad esempio nei casi di allestimento di camera ardente per la veglia funebre e la celebrazione di esequie presso il

domicilio del defunto, sedi di enti pubblici, di enti religiosi, di comunità e associazioni o ancora al caso di trasporto di feretro per la partenza del funerale da abitazione privata o da altro luogo autorizzato.

3. Il trasporto di salma deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. Devono essere inoltre impiegati contenitori idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, sia nel caso che l'abitazione interessata sia dal medesimo dichiarata inadatta all'osservazione, sia nel caso in cui i familiari o i conviventi del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, deve rilasciare un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
5. Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.R. 29 luglio 2004, n.19 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.
6. La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna.
7. Per tale certificazione il medico deve verificare ed attestare:
 - che si sia in presenza di una salma (cioè aver posto diagnosi di morte);
 - l'identificazione della salma, riportandone le generalità;
 - di non ravvisare indizi di morte dovuta a reato (in tal caso la salma è invece posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria e il suo trasporto viene svolto nell'ambito dei servizi necroscopici);
 - che svolgendo il trasporto di salma con le cautele di legge regionale, questo può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica;
 - il suo orario di intervento e quello presunto di morte;
 - il luogo di destinazione della salma (tra le sole strutture consentite), dove dovrà essere terminato il periodo di osservazione e svolta la visita necroscopica. Il medico dovrà specificare il luogo di destinazione scelto dal familiare/convivente avente titolo, riportandone la chiara identificazione e l'indirizzo.
8. Il trasferimento della salma richiesto dai familiari presuppone l'accertamento preventivo della disponibilità all'accettazione della struttura ricevente.
9. L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, all'ufficiale di stato civile del Comune o ve è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso).

10. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma riportando in particolare gli estremi identificativi del defunto, la data e l'ora del decesso, il luogo di partenza, l'orario di arrivo, l'impresa autorizzata e l'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.
11. La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnato al Comune in cui è avvenuto il decesso.
12. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
13. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
14. Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso delle necessarie autorizzazioni.
15. In ogni caso devono essere assicurate da chi provvede od è responsabile del trasporto le garanzie atte a prevenire eventuali alterazioni dello stato della salma che possano avere rilevanza a fini di giustizia.

Art. 16 - Trasporto di cadavere

1. Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere". Al fine degli adempimenti richiesti la L. R. 29 luglio 2004, n. 19 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo delle esequie, al cimitero).
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze.
3. Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, dal luogo di osservazione o di esposizione a chiesa o altro luogo di commemorazione sino al cimitero.
4. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:
 - la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
 - l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
 - le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura;
5. L'addetto al trasporto, deve altresì coadiuvare gli operatori cimiteriali nelle operazioni di seppellimento.
6. A conclusione delle verifiche sopradette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.
7. L'attestato viene consegnato per le opportune verifiche al servizio di custodia del cimitero in cui avviene la sepoltura o al crematorio in cui avviene la cremazione.
8. Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre, ai sensi dell'art.13 della L.R. 19/04, e il numero identificativo dell'autorizzazione. In calce all'attestazione deve essere riportato fac-simile del sigillo.

9. La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del DPR 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.

Art. 17 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - a. Salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o loro irreperibilità;
 - b. salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - c. cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - d. parti anatomiche riconoscibili.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. È effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.

ART. 18 – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettivo – diffuse

Per i morti di malattie infettivo – diffuse, di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si seguono le indicazioni dell'autorità sanitaria e del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

ART. 19 – Autorizzazione al trasporto per cremazione

1. I trasporti di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 20 – Caratteristiche della cassa di legno

1. La cassa di legno deve avere le caratteristiche specificatamente indicate nel Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune o per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Per la cremazione è consentito solo l'uso di casse del tipo autorizzato dal Ministero della Salute in data 12/04/2007 (in cellulosa, bordo legno monoblocco) o in alternativa casse in legno prive di verniciatura o di trattamenti con sostanze sintetiche, non dovranno in oltre essere presenti rivestimenti e/o imbottiture di materiale sintetico.
Dal feretro, prima della introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali sistemi di sollevamento, di posizionamento o simboli religiosi esterni, con speciale riferimento ad oggetti metallici non combustibili o sublimabili.
Per i feretri destinati a cremazione, ad eccezione di quelli provenienti dall'estero o per giustificate esigenze del vettore, ferroviario, aereo o navale, laddove sussista l'obbligo della duplice cassa, quella metallica è sostituita, per il trasporto, da un involucro, da chiudere ermeticamente, di materiale biodegradabile, interno alla cassa, che avvolga il corpo.

ART. 21 – Materiali biodegradabili

1. Sono da considerare biodegradabili materiali che per tipo e spessore abbiano superato con esito positivo la prova stabilita dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato con decreto del 7 dicembre 1990, "Definizione delle modalità di saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l'asporto delle merci".
I prodotti ottenuti dalla reazione di biodegradazione devono essere tali da non compromettere l'ambiente di sepoltura, potendosi trasformare in elementi naturali quali acqua, sostanze minerali e anidride carbonica.

ART. 22 - Trasporto di resti mortali, resti ossei e ceneri

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto-funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto delle salme e dei cadaveri.
2. È comunque da usarsi un mezzo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

4. Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
5. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.9.1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

ART. 23 - Disciplina dei trasporti funebri

1. Il Comune disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) gli orari di svolgimento dei servizi;
 - b) gli orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) i giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) la viabilità dei veicoli interessati ai trasporti e luoghi per la sosta di autofunebri in transito;
 - e) i termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
2. Il Comune disciplina inoltre le modalità di assegnazione degli orari di partenza dei funerali e gli orari di arrivo ai cimiteri cittadini disponibili.

ART. 24 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. La autorizzazione al trasporto funebre, di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre, previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.
2. In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dovrà verificare, per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
 - d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata una tantum;
 - e) in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 3, una autocertificazione che attesti il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

4. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

ART. 25 – Trasporto all'estero

1. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso il certificato di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 26 – Trasporto da comune a comune

1. Per tale trasporto nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990.
2. Per i cadaveri destinati all'inumazione, provenienti da altri comuni a distanza superiore ai 100 Km, siano essi di ambito regionale o extra regionale, si fa obbligo dell'utilizzo esclusivo del "manufatto barriera", come da autorizzazione ministeriale con decreto del 17/02/2007

Art. 27 – Strutture per il commiato

1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nè di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

CAPO VII – RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 28 – Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il medico necroscopo può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario o ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 29 – Riscontro diagnostico causa radioattività

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

Art. 30 – Esito riscontro diagnostico

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.4, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come notifica ai sensi del DM 15.12.1990.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VIII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 31 – Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli art.11, 12 e 13.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 32 – Registrazione deceduti presso sale anatomiche

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 39, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

Art. 33 – Trasporto cadaveri dopo indagine e/o studio

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art.39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 34 – Consegna ossa per studio depositate nell'ossario comune

1. Il direttore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. È vietato il commercio di ossa umane.

CAPO IX - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 35 – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

CAPO X - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 36 – Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al direttore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al direttore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.37.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 37 – Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del direttore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 38 – Imbalsamazione cadaveri con radioattività

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

Art. 39 – Trattamento antiputrefattivo

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del DPR 285/90 è eseguito dal personale formato dalle imprese autorizzate alle attività funebri.

CAPO XI – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 40 – Ammissione nei cimiteri

1. A norma dell'art.337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, ogni cimitero comunale deve avere un reparto a sistema di inumazione.
2. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
 - e) i resti mortali di persone sopra elencate.

ART. 41 – Manutenzione, ordine e vigilanza

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. La gestione dei cimiteri, ivi compresa la costruzione dei manufatti, può essere svolta in una delle forme consentite dall'articolo 113 del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 42 – Servizio di custodia e registro delle sepolture

1. Tutti i cimiteri comunali devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il gestore del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 3; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione cui all'art. 3;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 43 – Registri cimiteriali

1. I registri indicati nell'art. 42 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

CAPO XII – COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE

ART. 44 – Piano cimiteriale

6. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori.
7. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la recettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio, nonché delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o tutela monumentale;
 - e) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori, nonché di prevedere la disponibilità di un congruo numero di impianti idrici e di servizi igienici;
 - g) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali ai contenuti del presente regolamento.
8. I Piani cimiteriali comunali sono approvati dal Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, e devono essere periodicamente aggiornati.
9. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

ART. 45 – Planimetria cimiteri comunali

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 46 – Progetti di ampliamento e costruzione

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie e urbanistiche.

ART. 47 – Relazione tecnico - sanitaria

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsie, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 48 – Zone di rispetto

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni dall'articolo 28 Legge 166/2002.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.1428, e successive modifiche.
3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri dai centri abitati. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
5. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

ART. 49 – Le aree cimiteriali e gli impianti cimiteriali

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.85. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
3. In ogni cimitero comunale, compatibilmente con le disponibilità di idonee aree, può essere individuata un'area specifica da destinarsi a campo comune per le inumazioni dei resti mortali provenienti da estumulazioni eseguite a seguito di scadenze dei termini di concessione.
4. Nell'area non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 50 – Impianti cimiteriali obbligatori a livello del cimitero

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

CAPO XIII – CAMERA MORTUARIA

ART. 51 – Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dagli articoli 10 e 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 9 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12 comma 2.
4. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
5. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XIV – SALA PER AUTOPSIE

Art. 52 – Sala autopsie – caratteristiche igienico-sanitarie

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 53.

3. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès o in ceramica o in marmo o in ardesia o in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XV - OSSARIO E CINERARIO COMUNE – GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Art. 53 – Ossario e cinerario comune- giardino delle rimembranze

1. Nel Cimitero Comunale è presente un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - a) di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma distinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. All'interno del cimitero comunale è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

CAPO XVI – INUMAZIONE

ART. 54 - Ubicazione

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello dalla falda idrica.

ART. 55 - Sistema

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 56 – Identificazione

1. Ogni fossa nei campi di inumazione può essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo o da planimetria predefinita riportanti: il numero di fossa e il numero di fila per ogni campo.

ART. 57 – Caratteristiche delle fosse

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata alla profondità prevista dai successivi articoli e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Nel caso in cui la fossa venisse corredata da copritomba, questo dovrà assicurare un rapporto di copertura della stessa non superiore ad 1/3 della superficie complessiva.
3. La tipologia dei copritomba è appositamente specificata.

ART. 58 – Caratteristiche delle fosse per inumazione adulti

1. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 59 – Caratteristiche delle fosse per inumazione di cadaveri di età inferiore ai 10 anni

1. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1,0 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

ART. 60 – Inumazione di nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili e urne cinerarie

1. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
2. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

3. Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

ART. 61 - Fosse individuali

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in un stessa fossa.

ART. 62 - Caratteristiche della cassa destinata all' inumazione

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e durata presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XVII – TUMULAZIONE

ART. 63 – Tumulazione individuale

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. È consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, in relazione alla capienza.

ART. 64 – Caratteristiche del tumulo

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai feretri.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Le misure di ingombro interno per tumulazione di feretri dovranno essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di ml. 2,25 di larghezza ml. 0,75 e di altezza ml. 0,70.
A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all' art. 69.
Le misure di ingombro libero interno per tumulazione di resti mortali in ossarietto individuale non dovranno essere inferiori ad un parallelepipedo con lato più lungo di ml. 0,70 di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.
Nel caso di tumulazione di resti o cenere non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti dell'art. 69, bensì è consentita la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione o estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
9. In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell' entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 4 del 23 maggio 2006, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:

- a) casse aventi le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

ART. 65 – Chiusura del tumulo

1. La chiusura del tumulo può essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, legati con malta di cemento intonacata nella parte esterna.
2. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento vibrato e alleggerito o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 66 – Caratteristiche della cassa destinata alla tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno (con spessore non inferiore a 2, 5 centimetri), l'altra di metallo (con spessore minimo di 0, 660 mm), oltre a quanto previsto dall' art. 86 del D.P.R. 285/1990.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 67 – Loculi aerati

1. Nei loculi aerati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica è vietata. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, in relazione alla capienza.
2. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti, siano essi in blocchi di loculi che in loculi singoli. I progetti di costruzione di loculi aerati devono essere specificatamente approvati dall' Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, il cui parere favorevole è subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi per il trattamento dei liquidi e dei gas.

CAPO XVIII – CREMAZIONE

Art. 68 – Cremazione

1. Nell'ambito del territorio del comune, presso il cimitero del capoluogo è collocato l'impianto di cremazione, la cui gestione può essere affidata al medesimo soggetto che gestisce i servizi cimiteriali e di cui all'art. 2 comma 2 ed è soggetta alla vigilanza del Sindaco e del competente servizio dell'Ausl.
2. Le modalità di effettuazione della cremazione, dispersione e conservazione delle ceneri sono appositamente definite.

CAPO XVIII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 69 – Esumazioni Ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. In presenza di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si applica la circolare del Ministro della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, sia nei casi di esumazione che estumulazione:
Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere, il resto mortale potrà:
d) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
e) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica.
Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
3. È incentivata la cremazione dei resti mortali e l'aggiunta di sostanze biodegradanti sia in forma preventiva al momento del decesso, sia successivamente in occasione di operazioni cimiteriali.
4. Qualora si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
5. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con apposito atto.

ART. 70 - Esumazioni Straordinarie

1. I cadaveri possono essere esumati prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

ART. 71 – Periodo

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed esumazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico - sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria Locale.

ART. 72 – Esiti da esumazione

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 22.
In ogni celletta ossario potranno essere depositati i resti di più cadaveri purché previamente chiusi in distinte adatte cassette.
2. E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di cadaveri inumati da almeno 10 anni e tumulate da almeno 20, previa volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, ai sensi dell'art.3 lettera b) n.3) della Legge n.130/2001. La richiesta di cremazione dei resti mortali alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione può essere effettuata al momento della richiesta di inumazione o di tumulazione del cadavere. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune questi autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed esumazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. n.285/1990. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.6.1993 n.24, art.14.2. Nel caso di

cremazione di resti mortali, è competente, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.254/2003 il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

Art. 73 – Rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti cimiteriali si applicano le norme stabilite dalla D.Lgs.vo 5 febbraio 1997, n. 22. e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal DM dell'Ambiente, di concerto con la salute, n. 219 del 26 giugno 2000 e del DPR 254 del 15 luglio 2003;
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Prima della inumazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento;
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati o recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

ART. 74 – ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno 10 anni se i loculi sono areati o venti anni se i loculi sono stagni e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere oppure cremati come da art.72 comma 2.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni se non addizionato di sostanze biodegradanti, a due anni, se si utilizzano sostanze biodegradanti oppure cremati come da art. 75 comma 2.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del direttore sanitario.

ART. 75 – Vilipendio di cadavere

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

ART. 76 – Traslazioni

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, si constati la perfetta tenuta dello stesso e il suo trasferimento.
2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro con avvolgimento dello stesso in contenitore in zinco e chiuso con stagnatura.

ART. 77 – Estumulazioni ordinarie

Si intende per la scadenza della concessione e comunque per un periodo non inferiore ai 20 anni dalla data del decesso, si applicano le disposizioni previste per le esumazioni all'art. 69.

CAPO XX - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 78 – Motivi

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale sentito il direttore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

ART. 79 – Utilizzo del terreno

1. Il terreno di un cimitero, di cui sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per profondità di metri due e le ossa che si rinvergono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 80 – Concessionari di manufatti in un cimitero soppresso

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare la cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico del concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 81 – Materiale dei monumenti dei cimiteri soppressi

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del Comune.

CAPO XXI – REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 82 – Reparti speciali

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 44 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XXII – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

ART. 83 – Autorizzazione alla costruzione

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposta ispezione tecnica.

ART. 84 – Nulla Osta

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 83, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 3, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ART. 85 – Tariffe di concessione

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

ART. 86 - Caratteristiche

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle, private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

ART. 87 - Tumulazioni in località diverse dal cimitero

1. A richiesta degli interessati, a norma dall'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la Regione con le procedure da lei stabilite, può autorizzare, con apposito atto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento e in quello approvato con DPR 285/90.
Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO XXIII – SANZIONI

ART. 88 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Per le violazioni delle norme di recepimento della Legge Regionale n. 19/2004 si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 9.300 (art. 7 L.R. 19/2004) così come meglio identificato nell'art. 120 del presente Regolamento.

Per ogni altra violazione si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7bis D. Lgs. 267/2000) così come meglio identificato nell'art. 120 del presente Regolamento..

CAPO XXIV - NORME COMPORTAMENTALI

ART. 89 - Aperture

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario determinato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. È vietato l'ingresso ai cimiteri:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente in relazione al luogo;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART. 90 – Celebrazioni all'interno del cimitero

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numero concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART. 91 – Divieto di accesso con veicoli privati

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero tranne che per soggetti portatori di handicap o in possesso di autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

ART. 92 - Divieti

1. All'interno del cimitero è vietato.
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina, fare questue;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XXV – LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 93 – Autorizzazione

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni il concessionario deve munirsi di apposito titolo rilasciato dall'Amministrazione comunale.
2. Per gli interventi che non necessitano di titolo autorizzativo il privato è obbligatoriamente tenuto ad informare, prima dei lavori, il gestore dei servizi cimiteriali delle operazioni che intende eseguire e la ditta esecutrice degli stessi, al fine di eseguire gli opportuni controlli.

ART. 94 – Norme comportamentali

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza titolo.
3. I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati alle discarica comunale secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
4. La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata, di volta in volta, dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.
5. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
6. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrassamento di materiali e costruire baracche.
7. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.
8. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ed ogni altro materiale.

CAPO XXVI - CONCESSIONI

Tipologie e manutenzione delle sepolture

ART. 95 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (edicole).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e dalla Legge Regionale 23 maggio 2006 n. 4 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è rilasciata dal competente Dirigente comunale, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile; è riservato alle persone del concessionario ed a quelle della propria famiglia.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni acattoliche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla Giunta Municipale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 96 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata:
 - a) in 99 anni dalla data dell'atto di concessione, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività e per le nicchie ossario;
 - b) in 40 anni dalla data dell'atto di concessione, per i loculi comunali.
3. A richiesta degli interessati, il Comune può valutare se consentire il rinnovo, purché per una sola volta e qualora ciò sia contemplato dalle previsioni di piano regolatore cimiteriale, per il periodo di tempo consentito dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.
4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, nonché la data di scadenza.
5. È consentito il prolungamento di concessione, previo pagamento del relativo canone, per un periodo pari a quello occorrente, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.

ART. 97 - Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza:
 - della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - dei resti o ceneri per gli ossari;
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
2. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al secondo comma, a favore dei seguenti soggetti:
 - a) Richiedente di età superiore ai [70] anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4°

grado;

b) coniuge, non separato, superstite del defunto;

c) uno dei genitori superstiti del figlio defunto;

d) fratello o sorella superstite del defunto, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.

4. Nelle fattispecie indicate ai punti 3/b e 3/c precedenti, qualora si verifichi la circostanza che siano presenti sia il coniuge che il genitore o i genitori superstiti, sarà data priorità nella assegnazione in deroga di cui al citato comma 3°, al coniuge superstite qualora ne faccia richiesta.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o costruzione ex novo di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. Il pagamento del canone di concessione deve essere eseguito in unica soluzione. In casi particolari ed eccezionali, da motivare, è consentita la rateizzazione del canone di concessione, che andrà richiesta al Comune o al gestore del cimitero.

ART. 98 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario fondatore del sepolcro e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, dia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sperando comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il servizio di polizia mortuaria, almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà per la residua durata della concessione dei materiali e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle

aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

11. Nel caso di concessioni cimiteriali intestate in passato a soggetti estranei agli effettivi utilizzatori delle medesime, l'Amministrazione, constatata la situazione di estraneità, potrà procedere alla reintestazione delle medesime agli eredi delle persone ivi sepolte, con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 101.

ART. 99 - Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente l'apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.
4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza dalla concessione.
6. La Giunta comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione, per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento della Giunta, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione.
7. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari o comunque rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

ART. 100 - Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree destinate alla costruzione di tombe private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Comune ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

Divisione, subentri, rinunce

ART. 101 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 1 anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
11. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.
12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

ART. 102 - Rinuncia a concessione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o di manufatti ad uso familiare a tempo determinato di "N" anni, quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede, riconoscendo a titolo di rimborso l'importo a suo tempo versato per il rilascio della concessione.
2. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
3. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Revoca, decadenza, estinzione

ART. 103 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

ART. 104 – Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini del presente regolamento o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il relativo

procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

ART. 105 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto che la determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

ART. 106 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

CAPO XXVII – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 107 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei cimitero può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

ART. 108 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 109 - Annotazioni nel catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 110 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali.

ART. 111 - Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici del gestore del cimitero è tenuto, se del caso, con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il gestore del cimitero, sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 130, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 128 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

ART. 112 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO XXVIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 113 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 114 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

ART. 115 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria individuato nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

ART. 116 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 86, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 117 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne da atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

CAPO XXIX – CONTROLLI E SANZIONI.

Art. 118 - Controlli

- 1) Ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 19/2004 sono attribuite al Comune tutte le funzioni di vigilanza e controllo delle condizioni minime e delle modalità di fornitura del servizio, secondo quanto esplicitato dal presente regolamento, dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 156/07.02.2005, dalla direttiva della stessa del 13.02.2006, nonché l'applicazione delle connesse sanzioni, in caso di violazioni.

2) Nell'esercizio di tali controlli il Comune si avvale delle competenze e dei poteri della Polizia Municipale, nonché delle competenze dell'AUSL, per quanto riguarda i profili igienico – sanitari dei carri funebri e delle relative autorimesse attrezzate per la disinfestazione.

Art. 119 – Sanzioni

- 1) Tutte le infrazioni al capo I del presente regolamento, sempre che il fatto non costituisca reato, e fatto salve le specifiche disposizioni di cui al R.D. 773/31 e suo regolamento di esecuzione, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli successivi.
- 2) Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni della Legge. 689/81 e della L.R. 6/2004.
- 3) Il Sindaco riceve gli scritti difensivi, ascolta i trasgressori ed adotta l'Ordinanza - ingiunzione, prevista dalla Legge. n° 689/81.

Art. 120 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Ai sensi della normativa vigente, art. 7, comma 2, lettera d, della Legge Regionale Emilia Romagna n 19/2004, nei casi di violazione delle norme contenute nel presente regolamento e/o inottemperanza ai provvedimenti del Comune di Molinella si applicano sanzioni pecuniarie, graduate in base alla gravità, da € 250 ad € 9.300, secondo quanto tassativamente indicato nei paragrafi seguenti.

Importo specifiche sanzioni amministrative pecuniarie

Articoli, del presente regolamento violati	Corrispondenti commi e punti violati	Sanzione amministrativa pecuniaria espressa in €.	
		Importo minimo	Importo massimo
<i>Prescrizioni comuni alle imprese funebri</i> Carenza dei requisiti tecnici e gestionali in capo alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre	Mancanza di qualsiasi requisito richiesto dalla normativa di settore per lo svolgimento dell'attività di impresa funebre	1.000,00	9.300,00
	Mancata tenuta e messa a disposizione degli organi di vigilanza di ogni altra documentazione, comunque prescritta nel presente regolamento	1.000,00	6.000,00
<i>Prescrizioni a tutela del consumatore</i>	Attività svolte in contrasto con i principi etici, morali. (A prescindere dal fatto che la norma costituisca o meno reato penalmente perseguibile)	4.000,00	9.300,00
	Imprese che esercitano attività di intermediazione, dell'attività funebre all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali	3.000,00	9.300,00

	Attività svolte in contrasto in violazione delle norme sulla concorrenza e/o della trasparenza in relazione ai servizi proposti e/o offerti dalle imprese funebri	3.000,00	9.300,00
<i>Violazione del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizio Cimiteriale</i>	Violazione norme di cui al Capo VI del Regolamento	1.000,00	6.000,00
	Violazione norme di cui al Capo XXIV del Regolamento	253,00	3.000,00
	Violazione norme di cui al Capo XXV del Regolamento	253,00	3.000,00
	Violazione norme di cui al Capo XXVI del Regolamento	253,00	3.000,00
	Violazione norme di cui all'allegato 1 del Regolamento	253,00	4.000,00
	Violazione norme di cui all'allegato 2 del Regolamento	253,00	4.000,00
	Violazione norme di cui all'allegato 3 del Regolamento	253,00	4.000,00

Per ogni violazione residua non esplicitamente prevista agli articoli ed ai commi precedenti	253,00	9.300,00
--	---------------	-----------------

Art. 121 - Sanzioni a carico delle imprese che esercitano attività di intermediazione, dell'attività funebre all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali

- 1) Per tale violazione, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra, si prevede anche, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 19/2004, la sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un mese, qualora la ditta incorra, entro 12 mesi, nella medesima violazione.
- 2) In caso di sospensione temporanea dell'esercizio disposta per 3 volte nell'arco di un triennio od inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati, si disporrà la revoca dell'autorizzazione.

Art. 122 – Esercizio abusivo dell'attività funebre

- 1) Nel caso di esercizio di attività funebre senza la prescritta autorizzazione sul territorio del Comune, è disposta la chiusura immediata dell'esercizio con riferimento all'art. 22 del D.L. 114/98 ed all'art. 115 del TULPS.